

# **Newsletter**

## **Gennaio 2019**

**Principali novità in materia fiscale**  
**(L. 30.12.2018, n. 145)**

## Sommario

<b>Premessa: la Legge di Bilancio 2019 .....</b>	<b>1</b>
<b>Disposizioni in materia di IRPEF .....</b>	<b>1</b>
<b>Nuovo regime forfetario .....</b>	<b>1</b>
<b>Imposizione agevolata dei piccoli imprenditori e professionisti (c.d. <i>Flat Tax</i> o regime analitico).....</b>	<b>2</b>
<b>Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e bonus verde</b>	<b>3</b>
<b>Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica.....</b>	<b>3</b>
<b>Detrazioni per ristrutturazione edilizia .....</b>	<b>4</b>
<b>Bonus Verde .....</b>	<b>4</b>
<b>Abrogazione dell'IRI e dell'ACE .....</b>	<b>5</b>
<b>Abrogazione dell'IRI .....</b>	<b>5</b>
<b>Abrogazione dell'ACE.....</b>	<b>5</b>
<b>Mini-Ires .....</b>	<b>5</b>
<b>Novità in tema di industria 4.0 .....</b>	<b>6</b>
<b>Nuove disposizioni in tema di Iperammortamento.....</b>	<b>6</b>
<b>Il super ammortamento dei beni immateriali .....</b>	<b>7</b>
<b>Credito d'imposta per la formazione 4.0 del personale.....</b>	<b>8</b>
<b>Credito per trasformazione 4.0 ed ammodernamento della struttura aziendale.....</b>	<b>8</b>
<b>Crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo .....</b>	<b>9</b>
<b>Deduzione e detrazione per investimenti in <i>start up</i> innovative .....</b>	<b>9</b>
<b>Rivalutazione dei beni d'impresa.....</b>	<b>10</b>
<b>Definizione agevolata dei carichi pendenti.....</b>	<b>11</b>

<b>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.....</b>	<b>11</b>
<b>Saldo e stralcio dei debiti tributari per grave situazione di difficoltà economica.....</b>	<b>12</b>
<b>Definizione dei Processi Verbali di Constatazione .....</b>	<b>14</b>
<b>Rottamazione-ter .....</b>	<b>14</b>
<b>Chiusura delle liti .....</b>	<b>15</b>
<b>Aliquote IVA.....</b>	<b>16</b>
<b>Cedolare secca per i redditi da immobili C/1 .....</b>	<b>17</b>
<b>Nuovi limiti relativi all'uso di contante .....</b>	<b>17</b>
<b>Varie.....</b>	<b>18</b>
<b>    Deducibilità dell'IMU .....</b>	<b>18</b>
<b>    Fattura elettronica degli operatori sanitari .....</b>	<b>18</b>
<b>    Tassazione dei redditi di lezioni private e ripetizioni .....</b>	<b>18</b>
<b>    Incentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride .....</b>	<b>19</b>
<b>    Ecotassa per Suv e auto di lusso .....</b>	<b>19</b>
<b>    Poteri della Guardia di Finanza .....</b>	<b>20</b>

## **Premessa: la Legge di Bilancio 2019**

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 31 dicembre 2018 denominata *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* - c.d. Legge di Bilancio 2019, si compone di 19 articoli.

L'art. 1 si declina a sua volta in 1143 commi, in vigore dal 1° gennaio 2019.

A seguire, una sintesi delle principali novità introdotte dalla Legge in esame in tema di fiscalità di impresa, nonché di persone fisiche.

## **Disposizioni in materia di IRPEF**

### **Nuovo regime forfetario**

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato modifiche al preesistente regime di vantaggio introdotto con la Legge 190/2014 (c.d. regime forfetario).

Infatti, il Legislatore ha introdotto la possibilità per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che durante l'anno precedente non hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, superiori ad Euro 65.000, di avvalersi del predetto regime. La soglia dei ricavi o compensi, attualmente stabilita in Euro 65.000 annui (eventualmente da ragguagliare ad anno) è applicabile a tutti i contribuenti che decidano di accedere al nuovo regime forfetario indipendentemente dal codice ATECO selezionato.

Rimane confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% sul reddito del contribuente determinato, a seconda del codice ATECO, in base ad un determinato coefficiente di redditività ferma restando la deducibilità fiscale dei contributi sociali di legge (ivi inclusi quelli corrisposti a Casse professionali).

Inoltre, rispetto alla normativa precedente, non sono più previsti, ai fini dell'accessibilità al regime agevolato, i due seguenti requisiti:

- le spese relative a lavoratori dipendenti e collaboratori ex art 50 TUIR, nonché quelle relative a lavoro accessorio ex art. 70 del D.Lgs. 276/2003, gli utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro, le prestazioni di lavoro erogate all'imprenditore e ai suoi familiari, inferiori ad Euro 5.000 lordi;

- il costo relativo ai beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell'esercizio, inferiori ad Euro 20.000.

Anche le cause ostative, relative all'accesso al regime forfetario o alla relativa permanenza, sono state modificate. Non possono più accedere o rimanere nel regime forfetario coloro che:

- detengono partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari ex art. 5 TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- svolgono la loro attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro presso i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

### **Imposizione agevolata dei piccoli imprenditori e professionisti (c.d. Flat Tax o regime analitico)**

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi compresi tra Euro 65.001 ed Euro 100.000, potranno applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, nonché delle addizionali regionali e comunali, del 20% limitatamente ai redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo (c.d. Flat Tax)

Qualora il contribuente esercitasse contemporaneamente più attività, ai fini del calcolo del predetto limite, si prenderebbe in considerazione la somma di dette attività.

Tuttavia, non potranno usufruire dell'imposta sostitutiva del 20%:

- i soggetti che si avvalgono già di un regime di vantaggio (es. regime forfetario);
- i soggetti non residenti in Italia, a meno che non risiedano in Stati membri dell'Unione Europea oppure in Stati Extra-UE aderenti all'Accordo sullo Spazio

Economico Europeo (SEE), e che abbiano prodotto nello Stato italiano almeno il 75% dei redditi complessivamente conseguiti;

- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili (art. 10, comma I, n. 8) DPR 633/1972) o di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che detengono di partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari ex art. 5 TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro, presso i quali sono in corso rapporto di lavoro oppure erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Inoltre, i redditi che rientrano in tale imposizione agevolata, non saranno soggetti a ritenuta alla fonte, né i soggetti che si avvalgono del regime analitico saranno tenuti ad operare ritenute alla fonte in qualità di sostituti d'imposta.

Come per gli altri regimi di vantaggio, i contribuenti che si avvalgono dell'imposta sostitutiva del 20% sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando gli obblighi in tema di fatturazione elettronica previsti dal D.Lgs 127/2015.

## **Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e bonus verde**

### **Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica**

La misura potenziata del 65%, prevista dall'art. 14 del D.L. 63/2013 in caso di interventi di riqualificazione energetica (per esempio: l'installazione di pannelli solari), è prorogata di un anno, con estensione agli interventi effettuati entro il 31.12.2019. La medesima estensione temporale riguarda anche i casi di riduzione dell'agevolazione al 50% (per esempio

l'acquisto e la posa di finestre comprensive di infissi e schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A).

### **Detrazioni per ristrutturazione edilizia**

La misura potenziata del 50%, prevista dall'art. 16 del D.L. 63/2013, è prorogata di un anno, con estensione alle spese per gli interventi effettuati entro il 31.12.2019, indicati nell'art. 16-bis comma 1 del TUIR, fino ad un ammontare complessivo non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare.

Inoltre, viene prorogata di un anno anche la detrazione del 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), connesse ai lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1.1.2018. Tale detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad Euro 10.000 considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2018, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al netto delle spese sostenute nell'anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione.

### **Bonus Verde**

Il Bonus Verde è stato prorogato per l'anno 2019 e consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare massimo complessivo delle stesse non superiore ad Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. Tali spese devono essere sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c., fino ad un importo massimo complessivo di euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione

che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

## **Abrogazione dell'IRI e dell'ACE**

### **Abrogazione dell'IRI**

Il legislatore, con la Legge di Bilancio 2019, ha previsto a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2017 l'abrogazione dell'art. 55-bis TUIR, recante disposizioni in merito al regime fiscale dell'Imposta sui Redditi d'Impresa (IRI), riservato ad imprenditori individuali, alle s.n.c. ed alle s.a.s. in contabilità ordinaria, nonché alle S.r.l. in possesso dei requisiti relativi al regime di trasparenza fiscale.

### **Abrogazione dell'ACE**

La Legge 145/2018 ha abrogato anche l'art. 1 del DL 201/2011, nonché i commi 549-553 dell'art. 1 della Legge 232/2016, riguardanti la disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 3 agosto 2017, emanato in attuazione della normativa ACE, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

## **Mini-Ires**

La legge di Bilancio ha introdotto, con i commi da 28 a 32, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, una nuova agevolazione (cd. mini-Ires) per le società e gli enti indicati nell'art. 73 del Tuir (i.e. enti pubblici e privati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività commerciale in via principale ed esclusiva).

Questa nuova agevolazione prevede una riduzione di 9 punti dell'aliquota Ires sulla parte di reddito corrispondente al minore importo tra i seguenti due parametri:

- Il primo parametro è costituito dagli utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, al netto delle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualunque titolo;



- Il secondo parametro è costituito dalla sommatoria di due distinti elementi che a loro volta si quantificano sulla base del minore ammontare risultante da ulteriori variabili:
  - Investimenti: è dato dal minore tra gli ammortamenti deducibili stanziati, in ogni singolo esercizio, sui beni rientranti tra gli investimenti agevolabili e l'incremento del valore residuo da ammortizzare al termine di ciascun esercizio rispetto al corrispondente valore residuo esistente al 31 dicembre 2018.
  - Costo dei neoassunti: è dato dal minore tra il costo annuale dei dipendenti assunti dal 1° ottobre 2018 (a condizione che il numero medio dei dipendenti sia cresciuto rispetto al 30 settembre 2018 e che i neoassunti siano destinati a strutture produttive italiane) e l'incremento del costo del personale, iscritto in conto economico dell'esercizio, rispetto a quello risultante da bilancio al 31 dicembre 2018.

In ogni esercizio, se il primo parametro supera il secondo, o viceversa, l'eccedenza viene riportata a nuovo per essere aggiunta al parametro del periodo di imposta seguente.

Inoltre se entrambi i parametri superano l'importo dell'imponibile Ires dell'esercizio, quest'ultimo viene assoggettato per intero al 15% e l'eccedenza di ciascun parametro viene riportato nell'esercizio successivo per essere sommata al parametro corrispondente.

La mini-Ires si applica anche nel consolidato fiscale, sommando, nella dichiarazione di gruppo, i redditi agevolabili per ogni singola società.

## **Novità in tema di industria 4.0**

### **Nuove disposizioni in tema di Iperammortamento**

Il Legislatore, al fine di agevolare il processo di trasformazione tecnologia previsto dal modello "Industria 4.0", ha esteso la disciplina dell'iperammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e digitale (per esempio: gli investimenti in tecnologie, in impianti per migliorare i consumi energetici),

destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato italiano e se l'acquisto del bene è stato effettuato:

- entro il 31.12.2019;
- oppure entro 31.12.2020, ma a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore del bene e che il contribuente abbia corrisposto almeno il 20% del costo di acquisto.

Il legislatore stabilisce che l'iperammortamento, consistente nella maggiorazione del costo di acquisto del bene ai (soli) fini fiscali, operi, in misura differente, in base al valore dell'investimento, ossia:

- per gli investimenti fino ad Euro 2.500.000, la maggiorazione prevista è del 170%;
- per gli investimenti da Euro 2.500.000 ad Euro 10.000.000, la maggiorazione prevista è del 100%;
- per gli investimenti da Euro 10.000.000 ad Euro 20.000.000, la maggiorazione prevista è del 50%.

Per gli investimenti eccedenti il valore di Euro 20.000.000 non viene applicata alcuna maggiorazione.

Inoltre, la maggiorazione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 non opera relativamente agli investimenti per cui si è già usufruito dell'iperammortamento nel corso dell'anno 2018.

### **Il superammortamento dei beni immateriali**

Il comma 62 della legge di Bilancio 2019, proroga per lo stesso arco temporale previsto per l'iperammortamento, la maggiorazione del 40% del costo per gli investimenti in beni immateriali con le caratteristiche riportate nel testo della Legge 232/2016, all'Allegato B. Inoltre, tale agevolazione si applica anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni cloud-computing, a beni immateriali agevolati limitatamente alla quota di canone di competenza del periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Il bonus spetta alle imprese che effettuano almeno un investimento che usufruisce della proroga dell'iperammortamento.

### **Credito d'imposta per la formazione 4.0 del personale**

Il Legislatore ha prorogato la possibilità di fruire di un credito d'imposta per gli investimenti riguardanti la formazione di risorse umane in attività riconducibili al piano industria 4.0 anche se sostenuti nei periodi d'imposta successivi al 31.12.2018.

Detta agevolazione opera in modo diverso in relazione alla "dimensione" del contribuente, così come indicato nell'Allegato n. 1 del Regolamento UE 651/2014:

- Piccole imprese: il credito d'imposta è attribuito al 50% dei costi di formazione 4.0 sostenuti durante il periodo, con un limite massimo del costo riconosciuto pari ad Euro 300.000
- Medie imprese: il credito d'imposta è attribuito al 40% dei costi di formazione 4.0 sostenuti durante il periodo, con un limite massimo del costo riconosciuto pari ad Euro 300.000
- Grandi imprese: il credito d'imposta è attribuito al 30% dei costi di formazione 4.0 sostenuti durante il periodo, con un limite massimo del costo riconosciuto pari ad Euro 200.000

### **Credito per trasformazione 4.0 ed ammodernamento della struttura aziendale**

La Legge 145/2018 ha previsto per le micro-imprese, piccole-imprese e medie-imprese, così definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, un contributo a fondo perduto per consulenze di natura specialistica finalizzate a sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale mediante le tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa.

Per le micro-imprese e le piccole-imprese, il legislatore ha previsto un contributo pari al 50% dei costi sostenuti, con un limite massimo di Euro 40.000 per ogni periodo d'imposta.

Per quanto riguarda invece le medie-imprese, il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30% dei costi sostenuti ed entro la soglia di Euro 25.000.

L'erogazione dei contributi di cui sopra è sottoposta alla sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica stipulato tra l'impresa committente ed operatori commissionari

“qualificati”, questi ultimi dotati di caratteristiche specifiche elencate da un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che dovrà essere adottato entro il 01.04.2019.

### **Crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**

La legge di Bilancio 2019 conferma il bonus ricerca e sviluppo reintroducendo aliquote differenziate (50% e 25%) in base alle tipologie di spese ammissibili e riducendo l'importo massimo concedibile per singolo contribuente a Euro 10.000.000.

La percentuale di agevolazione del 50%, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:

- nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra stabilisce, quindi, una differenziazione nell'ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (es. lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questa seconda fattispecie la percentuale del 25%.

### **Deduzione e detrazione per investimenti in start up innovative**

Il Legislatore, con il comma 218 della Legge 145/2018, ha disposto che per l'anno 2019 le aliquote relative alle detrazioni e deduzioni per investimenti in start up innovative, di cui ai co. 1, 4, 7 e 7-bis dell'art. 29 del D.L. 179/2012, sono incrementate dal 30% al 40%.

Inoltre, nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti IRES, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, solo per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

## **Rivalutazione dei beni d'impresa**

Il Legislatore ha stabilito che i soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del TUIR (i.e. società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono – anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia – rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (c.d. immobili merce), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.1.2019, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP nonché di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un tributo sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per gli altri beni.

Le suddette imposte sostitutive devono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del D.Lgs. 241/1997.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della

determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

### **Definizione agevolata dei carichi pendenti**

Il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2019 ed il relativo Decreto Fiscale collegato (DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018), ha introdotto alcune delle novità relative alla definizione dei debiti fiscali.

Di seguito si riportano le principali.

### **Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**

Con l'art. 4 del D.L. 119/2018 si è previsto lo stralcio dei debiti tributari residui, alla data del 31 dicembre 2018, fino a mille Euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010. In particolare, è disposto l'annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tuttavia, il D.L. 119/2018 prevede che lo stralcio fino a mille Euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione. In particolare:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Inoltre, si precisa che le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati nel seguente ordine:

- ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
- ai debiti scaduti o in scadenza;

In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

### **Saldo e stralcio dei debiti tributari per grave situazione di difficoltà economica**

Il Legislatore, ai commi da 184 a 198 della Legge 145/2018, ha stabilito che i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'art. 4 del D.L. 119/2018 – indicati al paragrafo precedente – e risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (c.d. controlli automatici) e all'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere definiti dai debitori che versano in una "grave e comprovata situazione di difficoltà economica".

La definizione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica viene prevista, rispettivamente, dai commi 186 e 188 della Legge di Bilancio 2019.

Il comma 186 riconosce una grave e comprovata situazione di difficoltà economica in presenza di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del DPCM 159/2013, non superiore ad Euro 20.000. In questo primo caso, secondo il comma 187, il contribuente può regolarizzare la sua posizione debitoria versando le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al:

- 16%, se l'ISEE del nucleo familiare non è superiore ad euro 8.500;
- 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore ad euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- 35%, nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia superiore ad euro 12.500.

Inoltre, il contribuente dovrà versare le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme dovute e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 188 della Legge 145/2018, invece, riconosce la predetta condizione ai soggetti per cui è stata aperta – alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata – il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore di cui all'art. 14-ter della Legge

3/2012 ed i debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%. Al fine di poter fruire dell'agevolazione di cui al periodo precedente, sarà necessario allegare alla dichiarazione di definizione agevolata una copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'art. 14-quinquies della medesima Legge 3/2012.

Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata sempre secondo le modalità sopra indicate (comma 187 e 188).

Il debitore manifesta all'Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata, presentando, entro il 30.4.2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dall'Agente della riscossione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione, il debitore attesta la presenza del requisito di "grave e comprovata situazione di difficoltà economica" come disposto dalla Legge 145/2018 ed indica i debiti che intende definire, nonché il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il versamento delle predette somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019, ovvero in rate pari al:

- 35%, con scadenza il 30.11.2019;
- 20%, con scadenza il 31.3.2020;
- 15%, con scadenza il 31.7.2020;
- 15%, con scadenza il 31.3.2021;
- 15%, con scadenza il 31.7.2021.

Entro il 31.10.2019, l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'Agente della riscossione può eccepire il difetto del requisito di



grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti non estinguibili tramite la procedura di definizione agevolata.

### **Definizione dei Processi Verbali di Costatazione**

L'articolo 1 del D.L. 119/2018 prevede la possibilità di definizione agevolata dei Pvc consistente nel mancato versamento delle sanzioni e degli interessi.

Oggetto della definizione agevolata sono i processi verbali di constatazione consegnati entro la data 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non risulta notificato un atto di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Per poter definire il Pvc, il contribuente deve presentare la relativa dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e provvedere al versamento dell'importo dovuto o della prima rata entro la stessa data. È prevista la possibilità di rateizzazione (20 rate trimestrali di pari importo) ed è esclusa la compensazione.

La dichiarazione dovrà avere per oggetto soltanto le violazioni contestate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivae e dovrà riguardare periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per procedere all'accertamento tenuto conto anche del raddoppio dei termini.

### **Rottamazione-ter**

La rottamazione-ter comprende gli affidamenti all'agente della riscossione effettuati sino al 31 dicembre 2017 e i carichi per i quali pende un contenzioso.

I vantaggi della definizione agevolata consistono nell'azzerramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti il capitale, gli interessi affidati all'agente della riscossione, il costo di notifica della cartella, eventuali spese sostenute per procedure cautelari ed esecutive e l'aggio di riscossione, commisurato alle somme dovute per la sanatoria. Non possono essere dedotti dalla definizione gli importi già pagati a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione.

La domanda di ammissione alla procedura di rottamazione deve essere redatta sui moduli approvati dall'Ader e deve essere trasmessa, via Pec o consegnata direttamente presso gli uffici dell'Ader, entro martedì 30 aprile 2019.

Non sono previste condizioni di ingresso, quindi è possibile rottamare somme comprese in dilazioni scadute.

Inoltre, sono sospese tutte le rate in scadenza nel periodo dalla domanda di rottamazione fino al 31 luglio 2019 (data pagamento prima rata).

Rispetto alle precedenti rottamazioni, le dilazioni pregresse, scaduto il termine del 31 luglio, sono revocate.

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute.

Le somme dovute non possono essere compensate con crediti d'imposta e la definizione agevolata si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle somme.

Se il contribuente decade dalla rottamazione il debito residuo non può essere, in alcun caso, oggetto di dilazione.

## **Chiusura delle liti**

La legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di chiudere, con modalità agevolate, i procedimenti tributari pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Le condizioni per accedervi sono:

- Il giudizio deve essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (le controparti non possono essere altre Agenzie, enti locali);
- Le controversie devono riguardare atti impositivi, sono esclusi, perciò, i procedimenti che riguardano atti di differente natura;
- Il ricorso, anche con reclamo, in primo grado deve essere stato notificato entro il 24 ottobre 2018;
- Al momento della presentazione della domanda, il processo non deve essersi concluso con pronuncia passata in giudicato.

La definizione si perfeziona presentando una domanda per ciascuna controversia e con il pagamento del totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019 (se l'importo è superiore a Euro 1.000, si può richiedere una dilazione per un massimo di 18 rate).

Gli importi dovuti sono al netto delle somme già pagate e non vi è possibilità di richiedere la restituzione delle maggiori somme versate. Nel caso in cui non ci fossero somme da versare, la definizione si perfeziona solo con la presentazione della domanda.

Non è ammessa la compensazione.

Il costo della definizione varia a seconda della fase del giudizio e dell'eventuale esito:

- Costituzione in giudizio entro il 24 ottobre 2018 e ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% delle imposte.
- Costituzione in giudizio entro il 24 ottobre 2018 e sentenza della Commissione Tributaria Provinciale favorevole al contribuente, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% delle imposte.
- Costituzione in giudizio entro il 24 ottobre 2018 e sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole al contribuente, la controversia può essere definita con il pagamento del 15% delle imposte.
- Se l'Agenzia delle Entrate risulta soccombente nei primi due gradi di giudizio e il procedimento risulta pendente in Cassazione entro il 19 dicembre 2018, la controversia si definisce con il 5% del valore della causa.

La normativa non prevede effetti espliciti su eventuali procedimenti penali in corso per le vicende oggetto di sanatoria.

## **Aliquote IVA**

Il legislatore, con il comma 2 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, ha stabilito che l'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 è confermata al 10% per l'anno 2019, così come quella ordinaria rimane al 22%, limitatamente a tale periodo d'imposta.

Con il comma 3 della Legge 145/2018, il Legislatore ha allargato l'alveo dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota agevolata del 10%, questi indicati nell'elenco al n. 114 della tabella A,

parte III, allegata al DPR 633/72 (c.d. DPR IVA), inserendo tra questi anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

### **Cedolare secca per i redditi da immobili C/1**

La Legge 145/2018, all'art. 1, comma 59, prevede che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a partire dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato al regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011), con l'aliquota del 21%.

Tuttavia, tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

### **Nuovi limiti relativi all'uso di contante**

La Legge di Bilancio 2019, al comma 245, stabilisce che per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 633/1972 – cioè commercianti al minuto ed agenzie di viaggi e turismo –, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 231/2007, è elevato ad Euro 15.000, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- all'atto dell'effettuazione dell'operazione, deve acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché un'apposita autocertificazione rilasciata da

quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato

- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente ad egli intestato presso un intermediario finanziario.

## **Varie**

Il legislatore con La legge di Bilancio 2019 ha introdotto ulteriori novità fiscali. Di seguito le più rilevanti

### **Deducibilità dell'IMU**

Ai fini della determinazione del reddito derivante da attività di impresa, arti e professioni, la quota fiscalmente deducibile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata elevata dal 20% al 40%. Rimane la totale indeducibilità dell'IMU ai fini IRAP.

Detta disposizione opera anche per l'Imposta Municipale Immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, nonché per l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

### **Fattura elettronica degli operatori sanitari**

La Legge 145/2018 stabilisce che, solo per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei rispettivi pazienti (art. 3, co. 3 e 4, del D.Lgs. 175/2014) – non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

### **Tassazione dei redditi di lezioni private e ripetizioni**

A decorrere dal 1.1.2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Inoltre, i soggetti di cui sopra che risultano essere dipendenti pubblici, che svolgono attività di insegnamento a titolo privato, devono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

L'imposta sostitutiva del 15% è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'IRPEF. Con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° aprile 2019, saranno stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione, nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.

### **Incentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride**

Dal 01.03.2019 al 31.12.2021 per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con un prezzo di listino della casa automobilistica produttrice inferiore di 50.000 Euro, IVA esclusa, è riconosciuto:

- a condizione che si consegna per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato in base ai grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (Euro 6.000 e 2.500);
- in assenza della rottamazione di un veicolo con le caratteristiche sopra indicate, un contributo parametrato in base ai grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro di entità inferiore rispetto al punto precedente (Euro 4.000 e 1.500)

Il veicolo consegnato per la demolizione deve essere intestato almeno da dodici mesi allo stesso intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

### **Ecotassa per Suv e auto di lusso**

L'ecotassa, introdotta con la Legge di Bilancio 2019, è la nuova tassa sulle auto inquinanti che verrà applicata sulle nuove auto immatricolate a partire dal 01.03.2019.

L'imposta sarà diversa a seconda delle emissioni di CO<sub>2</sub>, per cui per le emissioni tra 161-175 g/km si verserà una sovrattassa di Euro 1.100; per emissioni tra 176-200 si verserà una sovrattassa di Euro 1.600; tra i 201-250 g/km si verserà una sovrattassa di Euro 2.000; per emissioni superiori a 250, si verserà una sovrattassa di Euro 2.500.

L'ecotassa si applicherà anche a veicoli esteri reimmatricolati in Italia.

### **Poteri della Guardia di Finanza**

Con la legge di Bilancio è prevista la possibilità che le richieste di ipoteca e di sequestro conservativo possano essere inoltrate anche dal Comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti.

La Guardia di finanza dovrà dare tempestiva comunicazione alla Direzione provinciale dell' Agenzia delle Entrate, la quale deve esaminare l'istanza e comunicare le eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria, nonché al comandante provinciale richiedente.

\* \* \*

La presente newsletter ha valore meramente informativo e preliminare.  
Per qualsiasi approfondimento restiamo a Vostra disposizione.